SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Petronà e nomina del commissario straordinario. (16A00428) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre di Ruggiero e nomina del commissario straordinario. (16A00429) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 6 luglio 2015.

Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali. (16A00474) . . . . *Pag.* 2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 2 dicembre 2015.

Individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016. (16A00422) . *Pag.* 3

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 5 novembre 2015.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 605/15/CONS). (16A00489) . . . . *Pag.* 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flogoderm», con conseguente modifica stampati. (16A00416) . . . . *Pag.* 11

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Adreview», con conseguente modifica stampati. (16A00417) . . . . *Pag.* 11

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vicks Medinait», con conseguente modifica stampati. (16A00418) . . . . *Pag.* 11

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Uractone», con conseguente modifica stampati. (16A00419) . . . . *Pag.* 12

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicerolo NEW.FA.DEM.», con conseguente modifica stampati. (16A00420) . *Pag.* 12

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Regolamento di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. (16A00423). . . *Pag.* 12

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. (16A00424) . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Brindisi rilasciata alla società Versalis S.p.A., in San Donato Milanese. (16A00426). . *Pag.* 13

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata in località Fusina a Porto Marghera - Venezia rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., in Roma. (16A00427) . . . . *Pag.* 13

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2015 (16A00515). . . . . . . *Pag.* 13

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2015 (16A00516). . . . . . . *Pag.* 13

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2015 (16A00517). . . . . . . *Pag.* 14

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2015 (16A00518). . . . . . . *Pag.* 14

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2016 (16A00519). . . . . *Pag.* 15

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2016 (16A00520). . . . . *Pag.* 15

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2016 (16A00521). . . . . *Pag.* 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2016 (16A00522). . . . . *Pag.* 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2016 (16A00523). . . . . *Pag.* 17

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (16A00584) . . . . *Pag.* 17

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia personale «Santissima Trinità», in Caserta. (16A00425) . . . . *Pag.* 17

Ministero della salute

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Semintra». (16A00392) . . . . *Pag.* 17

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Simparica». (16A00393) . . . . *Pag.* 18

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Circo + MH RTU». (16A00394) . . . . *Pag.* 18

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Imrestor». (16A00395) . . . . *Pag.* 18

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbiflox». (16A00396) . . . . *Pag.* 19

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Startvac» (16A00397) . . . . *Pag.* 19

Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 dicembre 2015, recante: «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti». (16A00543) . . . . *Pag.* 19

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018. (16A00376)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Petronà e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Petronà (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da cinque consiglieri su sette assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Calandriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 novembre 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Calandriello.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre di Ruggiero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 19 novembre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Fortuna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Pitaro.

Il citato amministratore, in data 19 novembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Fortuna.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2015.

Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 112-*quater* concernente la vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 122-*quater* che stabilisce che in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale che metta in vendita medicinali al pubblico a distanza;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità la cui entrata in vigore è prevista alla data del 1° luglio 2015;

Visto il contratto di licenza per l'utilizzo del marchio combinato sottoscritto dal direttore generale dei dispositivi medici del servizio farmaceutico in data 10 febbraio 2015 e dal direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, in rappresentanza dell'Unione europea, in data 4 marzo 2015;

Preso atto che il disegno del logo comune succitato è un marchio registrato (*TradeMark*) con il numero 1162865;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disegno del logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art. 112-*quater*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che identifica la farmacia o l'esercizio commerciale di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita di medicinali al pubblico a distanza, di seguito, logo identificativo nazionale, è conforme al marchio combinato (Composite Mark) di cui all'allegato al presente decreto.

2. Il Ministero assegna un'unica copia digitale, non trasferibile, del logo di cui al comma 1, nonché il collegamento ipertestuale di cui alla lettera *c)*, comma 5, dell'art. 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a ciascuna farmacia o esercizio commerciale autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, a fornire medicinali a distanza al pubblico, previa istanza formulata secondo la procedura pubblicata sul portale del Ministero della salute.

3. Il logo identificativo nazionale di cui al comma 1, contenente il collegamento ipertestuale succitato, deve

essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web dedicata alla vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione della farmacia o esercizio commerciale autorizzati.

4. L'utilizzo del logo identificativo nazionale, non conferisce nessun diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà sullo stesso e sul logo comune di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, di seguito, logo comune.

Art. 2.

1. Nessuno può utilizzare il logo di cui all'art. 1, al di fuori dei soggetti singolarmente autorizzati.

2. Non è consentito né per se né per terzi:

a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti;

b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale;

c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione europea, l'emblema europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'art. 1;

d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;

e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2015

Il direttore generale: MARLETTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3482

ALLEGATO *(ART. 1 COMMA 1)*

Il logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art. 112-*quater,* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è il seguente:

I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

La bandiera riportata è la bandiera della Repubblica italiana.

La parte testuale è in lingua italiana.

Il logo ha la lunghezza minima di 90 pixel.

Il logo è statico.

16A00474

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2015.

Individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'articolo 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2 comma 5 ter del decreto legislativo n. 102 del 2004, dove stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio;

Visti in particolare l'allegato B lettera *b)* e lettera *f)*, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2013 al 2015;

Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di parametrare nel 2016 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e comunicati da Ismea, per le produzioni vegetali dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2016

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Il Codice e l'ID Varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 citato in premessa, verranno riportati nel piano assicurativo individuale (PAI) o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.

4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Art. 2.

Modalità di determinazione di ulteriori prezzi

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4339

ALLEGATO

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate 2016

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 kg, Iva esclusa*
IT	H10	FRUMENTO DURO	GENERICO	1	28,77
09	H10	FRUMENTO DURO	FRASSINETO	93	31,00
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENERICO	2	21,79
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	29,62
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	20,84
IT	H79	FRUMENTO POLONICO	tipo KAMUT o KHORASAN	88	166,67
IT	D16	FARRO	GENERICO	3	32,67
IT	D16	FARRO	BIOLOGICO	4	48,83
IT	C43	AVENA	GENERICO	5	20,89
IT	C49	TRITICALE	GENERICO	6	20,89
IT	C49	TRITICALE	TRITICALE DA INSILAGGIO	95	4,01
IT	C29	ORZO	GENERICO	7	19,27
IT	C29	ORZO	VARIETÀ' PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	8	27,33
IT	C29	ORZO	ORZO DA INSALAGGIO	89	4,01
IT	D31	SEGALE	GENERICO	9	19,83
IT	D31	SEGALE	SEGALE DA INSILAGGIO	90	4,01
IT	C91	LINO	GENERICO	11	51,17
IT	C32	COLZA	GENERICO	13	34,09
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Radice	14	4,92
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS	94	3,63
IT	D18	FAVINO	GENERICO	16	27,88
IT	H18	LOIETTO	GENERICO	18	14,82
IT	C96	PISELLO PROTEICO	GENERICO	19	27,74

Segue seminativi

IT	C46	PISELLI	PISELLO SECCO	20	97,33
IT	C87	ERBAI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	11,00
IT	C88	ERBAI LEGUMINOSE	VECCIA	60	14,55
IT	H20	TRIFOGLIO	GENERICO	61	13,55
IT	D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA (Orzo, Frumento e Segale)	72	3,78
IT	D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	TRITICALE DA BIOMASSA	74	3,78
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	16,66
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	7,92
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	10,55
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	16,21
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	13,38
IT	H17	LUPINI	GENERICO	70	118,33
IT	H45	FIENO DI LUPINELLA	GENERICO	87	12,50

Ortaggi

Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID Varietà**	**Prezzi massimi 2016 €/100 KG**
IT	C46	PISELLI	PISELLI DA INDUSTRIA	4000	28,39
IT	C46	PISELLI	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI	4001	32,11

Colture da seme

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 €/100 KG
IT	C67	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	da seme	3501	268,67
IT	D47	PISELLO SEME	da seme	3522	97,33
IT	D44	TRIFOGLIO SEME	da seme standard	3538	137,33
IT	D45	COLZA SEME	da seme standard	3540	37,00
IT	H13	FRUMENTO TENERO SEME	da seme	3542	22,37
IT	H12	FRUMENTO DURO SEME	da seme	3543	31,93
IT	D60	ORZO SEME	da seme	3545	20,38
IT	D65	SEGALE DA SEME	da seme	3546	26,27
IT	C92	LOIETTO DA SEME	da seme	3547	158,67
IT	H40	TRITICALE DA SEME	da seme	3550	31,33
IT	D18	FAVINO	da seme	3553	21,70
IT	H88	BIETOLA DA COSTA SEME	da seme	3554	278,33
IT	C76	RAPA SEME	da seme	3526	158,00
IT	D46	CAROTA SEME	da seme ibrido	3503	1.717,00
IT	D46	CAROTA SEME	da seme standard	3504	475,67
IT	D52	CAVOLFIORE SEME	da seme ibrido	3505	6.041,67
IT	D52	CAVOLFIORE SEME	da seme standard	3506	1.279,00
IT	C69	CAVOLI SEME	da seme ibrido	3507	1.996,67
IT	C69	CAVOLI SEME	da seme standard	3508	427,33
IT	C71	CICORIA SEME	da seme ibrido	3513	3.304,33
IT	C71	CICORIA SEME	da seme standard	3514	390,67
IT	C72	CIPOLLA SEME	da seme ibrido	3515	1.849,33
IT	C72	CIPOLLA SEME	da seme standard	3516	1.218,33
IT	C75	PORRO SEME	da seme ibrido	3523	3.721,67
IT	C75	PORRO SEME	da seme standard	3524	779,00
IT	C86	CORIANDOLO DA SEME	da seme	3536	72,00
IT	D43	PREZZEMOLO SEME	da seme standard	3525	215,33
IT	D96	BUNCHING ONION SEME	da seme ibrido	3559	1.700,00
IT	D96	BUNCHING ONION SEME	da seme standard	3560	1.020,00
IT	D97	FAVA SEME	da seme	3561	40,00

16A00422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 5 novembre 2015.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 605/15/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito denominato Codice;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *g)* del Codice, ai sensi del quale «per «autorizzazione generale» si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità», nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014» ed in particolare l'art. 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

il comma 2-*bis* secondo cui «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»;

il comma 2-*ter* il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-*bis*. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

Considerato che il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, è espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. «autorizzazioni», aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione *ex ante*» così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

Considerato che il citato comma 2-*bis* ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;

Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 — sostenuta dall'Autorità nell'adozione della delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014 e 2015 — secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:

1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attività di competenza AGCOM ai sensi del Codice;

3) la base imponibile è proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera *b)* del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Considerato che la stima dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2016, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, è pari a 65,3 milioni di euro, di cui 42,3 milioni di euro per le attività di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 23 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, ecc.);

Visto il Rendiconto annuale 2014 adottato con delibera n. 554/15/CONS dell'8 ottobre 2015 dal quale si evince che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo art. 34 del Codice ha complessivamente versato — a fronte dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 34 del Codice — un'eccedenza di importo pari a 1,258 milioni di euro;

Considerato che il citato art. 34, comma 2-*ter*, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti risultanti dal Rendiconto annuale previsto nel citato articolo sono apportate le opportune rettifiche;

Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del Codice vanno apportate le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2014;

Ritenuto, quindi, di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2016, necessario allo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34 del Codice, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2014, pari a 1,258 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 41,04 milioni di euro l'entità del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2016, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresì, ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Considerato che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Ritenuto, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. Legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorità, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;

Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2016 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 41,04 milioni di euro, nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2016 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2015;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo

gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il giorno 1° aprile 2016, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito web istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro la data del 1° aprile 2016 i soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma 1, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione, di cui ai commi 1 e 2, deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.

4. La mancata o tardiva dichiarazione, nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

16A00489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flogoderm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 307/2015 del 22 dicembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLOGODERM,

Confezioni: 030258 014 0,05% Crema - Tubo 30 g.

Titolare AIC: Benedetti & Co. S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza l'8 novembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00416

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Adreview», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 302/2015 del 16 dicembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ADREVIEW,

Confezioni: 038979 011 - 74 MBQ/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml - ogni flaconcino può contenere da 37 a 740 MBq

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 1° ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00417

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vicks Medinait», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 301/2015 del 16 dicembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VICKS MEDINAIT,

Confezioni:

024449 050 «sciroppo» flacone 90 ml;

024449 062 «sciroppo» flacone 180 ml.

Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00418

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Uractone», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 300/2015 del 16 dicembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale URACTONE,

Confezioni: 019408 018 – «100 mg compresse» 10 compresse;

Titolare AIC: SPA - Società Prodotti Antibiotici S.P.A.

Procedura nazionale.

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00419

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicerolo NEW.FA.DEM.», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 299/2015 del 16 dicembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLICEROLO NEW.FA.DEM.,

Confezioni:

031054 024 - Bambini 2,25 g Soluzione Rettale, 6 contenitori monodose con camomilla e malva;

031054 063 - Adulti 6,75 g Soluzione Rettale, 6 contenitori monodose con camomilla e malva.

Titolare AIC: New.Fa.Dem. S.r.l.

Procedura nazionale.

con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00420

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Regolamento di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Si da notizia che è stato adottato, in data 15 dicembre 2015, il regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ai sensi dell'art. 5 del DM 22 luglio 2015 n. 113, recante lo Statuto della citata Agenzia) consultabile sul sito: www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/principali_disposizioni

16A00423

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Si dà notizia che è stato adottato, in data 15 dicembre 2015, il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ai sensi dell'art. 5 del DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo Statuto della citata Agenzia) consultabile sul sito: www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/principali_disposizioni

16A00424

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Brindisi rilasciata alla società Versalis S.p.A., in San Donato Milanese.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000316 del 30 dicembre 2015, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 0000514 del 16 settembre 2011 rilasciata alla società Versalis S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 - 20097 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00426

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata in località Fusina a Porto Marghera - Venezia rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000004 del 11/01/2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. GAB - DEC - 2008 - 248 del 25 novembre 2008 rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in Viale Regina Margherita n. 25 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata in località Fusina a Porto Marghera - Venezia nel Comune, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00427

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0962
Yen	132,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,73535
Fiorino ungherese	314,13
Zloty polacco	4,2455
Nuovo leu romeno	4,5255
Corona svedese	9,1863
Franco svizzero	1,0838
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5380
Kuna croata	7,6295
Rublo russo	78,8666
Lira turca	3,1923
Dollaro australiano	1,5089
Real brasiliano	4,3034
Dollaro canadese	1,5207
Yuan cinese	7,1114
Dollaro di Hong Kong	8,4957
Rupia indonesiana	14967,37
Shekel israeliano	4,2570
Rupia indiana	72,4616
Won sudcoreano	1280,83
Peso messicano	18,9347
Ringgit malese	4,7119
Dollaro neozelandese	1,6019
Peso filippino	51,566
Dollaro di Singapore	1,5436
Baht tailandese	39,604
Rand sudafricano	16,7163

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00515

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0952
Yen	131,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,7401
Fiorino ungherese	314,26
Zloty polacco	4,2364

Nuovo leu romeno	4,5370
Corona svedese	9,1567
Franco svizzero	1,0846
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5115
Kuna croata	7,6383
Rublo russo	79,4319
Lira turca	3,1878
Dollaro australiano	1,5056
Real brasiliano	4,2187
Dollaro canadese	1,5241
Yuan cinese	7,1065
Dollaro di Hong Kong	8,4882
Rupia indonesiana	15029,86
Shekel israeliano	4,2540
Rupia indiana	72,6458
Won sudcoreano	1282,17
Peso messicano	18,8429
Ringgit malese	4,7055
Dollaro neozelandese	1,5949
Peso filippino	51,514
Dollaro di Singapore	1,5467
Baht tailandese	39,5180
Rand sudafricano	16,7598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00516

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0926
Yen	131,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,7380
Fiorino ungherese	313,15
Zloty polacco	4,2400
Nuovo leu romeno	4,5296
Corona svedese	9,1878
Franco svizzero	1,0814
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6160
Kuna croata	7,6370
Rublo russo	79,7540
Lira turca	3,1837
Dollaro australiano	1,4990
Real brasiliano	4,2590
Dollaro canadese	1,5171
Yuan cinese	7,0910
Dollaro di Hong Kong	8,4685
Rupia indonesiana	15081,33
Shekel israeliano	4,2606
Rupia indiana	72,5350
Won sudcoreano	1284,79
Peso messicano	18,8867
Ringgit malese	4,6887
Dollaro neozelandese	1,5959
Peso filippino	51,281
Dollaro di Singapore	1,5449
Baht tailandese	39,3340
Rand sudafricano	16,8847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00517

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0887
Yen	131,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,7340
Fiorino ungherese	315,98
Zloty polacco	4,2639
Nuovo leu romeno	4,5240
Corona svedese	9,1895
Franco svizzero	1,0835
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,6030
Kuna croata	7,6380
Rublo russo	80,6736
Lira turca	3,1765
Dollaro australiano	1,4897
Real brasiliano	4,3117
Dollaro canadese	1,5116
Yuan cinese	7,0608
Dollaro di Hong Kong	8,4376
Rupia indonesiana	15039,99
Shekel israeliano	4,2481
Rupia indiana	72,0215
Won sudcoreano	1280,78
Peso messicano	18,9145
Ringgit malese	4,6959
Dollaro neozelandese	1,5923
Peso filippino	50,999
Dollaro di Singapore	1,5417
Baht tailandese	39,2480
Rand sudafricano	16,9530

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00518

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0898
Yen	129,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,73810
Fiorino ungherese	315,39
Zloty polacco	4,2955
Nuovo leu romeno	4,5170
Corona svedese	9,1696
Franco svizzero	1,0891
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6475
Kuna croata	7,6415
Rublo russo	79,6738
Lira turca	3,2193
Dollaro australiano	1,5153
Real brasiliano	4,4023
Dollaro canadese	1,5172
Yuan cinese	7,1208
Dollaro di Hong Kong	8,4464
Rupia indonesiana	15194,63
Shekel israeliano	4,2659
Rupia indiana	72,6170
Won sudcoreano	1297,87
Peso messicano	18,9353
Ringgit malese	4,7363
Dollaro neozelandese	1,6146
Peso filippino	51,393
Dollaro di Singapore	1,5533
Baht tailandese	39,407
Rand sudafricano	16,9558

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00519

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0746
Yen	127,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,7324
Fiorino ungherese	315,20
Zloty polacco	4,3084
Nuovo leu romeno	4,5268
Corona svedese	9,2235
Franco svizzero	1,0847
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5880
Kuna croata	7,6388
Rublo russo	78,8620
Lira turca	3,2009

Dollaro australiano	1,4982
Real brasiliano	4,3023
Dollaro canadese	1,4976
Yuan cinese	7,0074
Dollaro di Hong Kong	8,3297
Rupia indonesiana	14879,48
Shekel israeliano	4,2144
Rupia indiana	71,5539
Won sudcoreano	1277,02
Peso messicano	18,5798
Ringgit malese	4,6670
Dollaro neozelandese	1,6001
Peso filippino	50,371
Dollaro di Singapore	1,5310
Baht tailandese	38,8160
Rand sudafricano	16,7643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00520

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0742
Yen	127,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,73440
Fiorino ungherese	314,81
Zloty polacco	4,3374
Nuovo leu romeno	4,5224
Corona svedese	9,2330
Franco svizzero	1,0846
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6225
Kuna croata	7,6405
Rublo russo	79,9893
Lira turca	3,2315
Dollaro australiano	1,5187
Real brasiliano	4,3331
Dollaro canadese	1,5137
Yuan cinese	7,0388
Dollaro di Hong Kong	8,3271
Rupia indonesiana	14988,90
Shekel israeliano	4,2389
Rupia indiana	71,8242
Won sudcoreano	1289,20
Peso messicano	18,7480
Ringgit malese	4,7388
Dollaro neozelandese	1,6166
Peso filippino	50,588
Dollaro di Singapore	1,5409
Baht tailandese	38,917
Rand sudafricano	17,0032

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00521

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0868
Yen	127,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,030
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,74545
Fiorino ungherese	315,79
Zloty polacco	4,3512
Nuovo leu romeno	4,5288
Corona svedese	9,2780
Franco svizzero	1,0875
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6975
Kuna croata	7,6400
Rublo russo	81,7776
Lira turca	3,2791
Dollaro australiano	1,5550
Real brasiliano	4,4001
Dollaro canadese	1,5360
Yuan cinese	7,1672

Dollaro di Hong Kong	8,4259
Rupia indonesiana	15139,18
Shekel israeliano	4,2700
Rupia indiana	72,7012
Won sudcoreano	1306,87
Peso messicano	19,2176
Ringgit malese	4,7904
Dollaro neozelandese	1,6464
Peso filippino	51,226
Dollaro di Singapore	1,5612
Baht tailandese	39,442
Rand sudafricano	17,4987

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00522

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0861
Yen	128,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,74519
Fiorino ungherese	315,53
Zloty polacco	4,3523
Nuovo leu romeno	4,5275
Corona svedese	9,2640
Franco svizzero	1,0860
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6810
Kuna croata	7,6427
Rublo russo	80,4134
Lira turca	3,2491
Dollaro australiano	1,5495
Real brasiliano	4,3685
Dollaro canadese	1,5321
Yuan cinese	7,1577
Dollaro di Hong Kong	8,4312
Rupia indonesiana	15111,30
Shekel israeliano	4,2597
Rupia indiana	72,4206
Won sudcoreano	1304,78
Peso messicano	19,3231
Ringgit malese	4,7615
Dollaro neozelandese	1,6450
Peso filippino	51,204
Dollaro di Singapore	1,5606
Baht tailandese	39,387
Rand sudafricano	17,3870

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A00523

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lett. *e)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2016 il tasso di riferimento è pari allo 0,05 per cento.

16A00584

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia personale «Santissima Trinità», in Caserta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 gennaio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia personale «Santissima Trinità», con sede in Caserta.

16A00425

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Semintra».

Provvedimento n. 850 del 23 dicembre 2015

Specialità medicinale: SEMINTRA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Boehringer Ingelheim/Rhein - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate: 4 mg/ml soluzione orale gatti flacone HDPE 100 ml + siringa dosatrice; N.I.N. 104608029; procedura n. EU/2/12/146/002.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

16A00392

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Simparica».

Provvedimento n. 849 del 23 dicembre 2015

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA.

Rappresentante per l'Italia: Zoetis Italia S.r.l.

Specialità medicinale: SIMPARICA.

Confezioni autorizzate:

5 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964010 - procedura europea EU/2/15/191/001;

5 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964022 - procedura europea EU/2/15/191/002;

5 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964034 - procedura europea EU/2/15/191/003;

10 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964046 - procedura europea EU/2/15/191/004;

10 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964059 - procedura europea EU/2/15/191/005;

10 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964061 - procedura europea EU/2/15/191/006;

20 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964073 - procedura europea EU/2/15/191/007;

20 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964085 - procedura europea EU/2/15/191/008;

20 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964097 - procedura europea EU/2/15/191/009;

40 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964109 - procedura europea EU/2/15/191/010;

40 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964111 - procedura europea EU/2/15/191/011;

40 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964123 - procedura europea EU/2/15/191/012;

80 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964135 - procedura europea EU/2/15/191/013;

80 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964147 - procedura europea EU/2/15/191/014;

80 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964150 - procedura europea EU/2/15/191/015;

120 mg blister 1 compressa - N.I.N. 104964162 - procedura europea EU/2/15/191/016;

120 mg blister 3 compresse - N.I.N. 104964174 - procedura europea EU/2/15/191/017;

120 mg blister 6 compresse - N.I.N. 104964186 - procedura europea EU/2/15/191/018.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

16A00393

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Suvax n Circo + MH RTU».

Provvedimento n. 848 del 23 dicembre 2015

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA.

Rappresentante per l'Italia: Zoetis Italia S.r.l.

Specialità medicinale: SUVAXYN CIRCO + MH RTU.

Confezioni autorizzate:

flacone HDPE 50 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965013 - procedura europea EU/2/15/190/001

flacone HDPE 100 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965025 - procedura europea EU/2/15/190/002;

flacone HDPE 250 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965037 - procedura europea EU/2/15/190/003;

10 flaconi HDPE 50 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965049 - procedura europea EU/2/15/190/004;

10 flaconi HDPE 100 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965052 - procedura europea EU/2/15/190/005;

4 flaconi HDPE 250 ml iniettabile intramuscolare SUINI - N.I.N. 104965064 - procedura europea EU/2/15/190/006.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall' Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

16A00394

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Imrestor».

Provvedimento n. 847 del 23 dicembre 2015

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly and Company Ltd - UK.

Rappresentante in Italia: Eli Lilly Italia S.p.a.

Specialità medicinale: IMRESTOR.

Confezioni autorizzate:

15 mg soluzione iniettabile per bovini 10 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967017 - procedura europea EU/2/15/193/001;

15 mg soluzione iniettabile per bovini 50 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967029 - procedura europea EU/2/15/193/002;

15 mg soluzione iniettabile per bovini 100 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967031 - procedura europea EU/2/15/193/003.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione UE.

16A00395

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbiflox».

Con decreto n. 194 del 23 dicembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta KRKA DD Novo Mesto Smarjeska Cesta - 8501 Slovenia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Marbiflox 100mg/ml soluzione iniettabile - flacone da 50 ml - AIC 104267012;

Marbiflox 100mg/ml soluzione iniettabile - flacone da 100 ml - AIC 104267024;

Marbiflox 20mg/ml soluzione iniettabile - flacone da 100 ml - AIC 104291024;

Marbiflox 20mg/ml soluzione iniettabile - flacone da 50 ml - AIC 104291012;

Marbiflox 100mg/ml soluzione iniettabile - flacone da 250 ml - AIC 104267036.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00396

Registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Startvac»

Provvedimento n. 846 del 23 dicembre 2015

Specialità medicinale: STARTVAC.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. Girona Spagna.

Confezioni autorizzate:

flacone PET emulsione iniettabile bovini - 5 dosi - NIN 104014081 - Procedura europea EU/2/08/092/008;

flacone PET emulsione iniettabile bovini - 25 dosi - NIN 104014093 - Procedura europea EU/2/08/092/009;

flacone PET emulsione iniettabile bovini - 125 dosi - NIN 104014105 - Procedura europea EU/2/08/092/010.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

16A00397

Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 dicembre 2015, recante: «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti».

Nell'allegato IV, parte B, al punto 1.2.3, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2015, n. 300, dove è scritto:

«Test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1-2 e antigene HIV 1-2» deve leggersi:

«Test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1-2 e antigene HIV».

16A00543

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-019) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00